



Città di Piove di Sacco

PROVINCIA DI PADOVA

ORDINANZA N. 180 DEL 01/10/2024

Settore proponente: Settore V - Edilizia privata - Urbanistica - Ambiente

**OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
- STAGIONE INVERNALE 2024/2025**

Il Sindaco

Premesso che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" stabilisce, tra l'altro, il valore limite, per la protezione della salute umana, pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM₁₀) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM₁₀ permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

Preso atto che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

- la Deliberazione della Giunta n. 1500 del 16 ottobre 2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (TTZ);
- con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29/12/2020 la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale approvata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 13/08/2010 n. 115 con DGR n. 2130 del 23/10/2012, dove il Comune di Piove di Sacco risulta inserito nell'area "IT0522 – Pianura" con decorrenza dal 01/01/2021;

Considerato che l'Accordo prevede:

- che le misure per il miglioramento della qualità dell'aria, comprese quelle temporanee ed omogenee, si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 raggiunto, modulato su tre livelli:
 - livello verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ inferiore a 4;
 - primo livello allerta – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³, sulla base dei bollettini emessi da ARPAV nei giorni di controllo, sui quattro giorni antecedenti;
 - secondo livello allerta – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³, sulla base dei bollettini emessi da ARPAV nei giorni di controllo, sui dieci giorni antecedenti;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee sulla base della verifica e comunicazione ai comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In base al livello di allerta raggiunto si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

Preso atto altresì:

- delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto in data 06/09/2018, 05/09/2019 e del 26/09/2019 nonché degli incontri tra i Comuni capoluogo, con i quali si è deciso di mantenere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano al fine di una maggiore efficacia delle stesse;
- della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, e ha previsto una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;
- delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell'incontro del 10/03/2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e dall'Accordo di Bacino Padano. Il Pacchetto regionale per la qualità dell'aria riguarda principalmente i settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile), collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall'Accordo di Bacino Padano;
- delle indicazioni fornite dalla Regione nell'ambito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale provinciale di Padova del 24/03/2021, in risposta ad alcune richieste di

precisazioni avanzate dai Comuni sull'applicazione delle misure previste nell'allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021, per favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale;

- della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021;
- della disposizione presente a pag. 8 dell'allegato B) della DGR 238/2021, ossia l'introduzione del divieto di circolazione dei veicoli privati fino ad Euro 2 compreso nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti non appartenenti alla zona Agglomerato (comprendente, per la nostra provincia, Padova e i comuni della cintura);
- che detta norma trova applicazione anche sul territorio comunale di Piove di Sacco (zona IT0522 "Pianura");

Visto il parere favorevole espresso dal Settore VII - Polizia Locale;

Visti:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Legge n. 10/1991 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192", al cui art. 5 si richiamano la facoltà delle amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici, per le quali i sindaci possono intervenire con propria ordinanza sulla regolazione dell'esercizio degli impianti termici, a fronte di comprovate esigenze;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 7 novembre 2017 n. 186 – Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- la DGRV n. 122 del 10/02/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006", nella quale si da atto che "sulla base delle valutazioni effettuate dall'Arpav-Osservatorio Aria, nel semestre dal 1 ottobre al 31 marzo sussistono le condizioni meteorologiche-climatiche e ambientali sfavorevoli di cui all'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 per cui i Sindaci possono sospendere, differire o vietare, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali;
- la DGRV n. 1089 del 09/08/2021, recante indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure di cui alla DGRV 238/2021;
- gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Dato atto che risulta necessario provvedere all'adozione di uno specifico provvedimento al fine di contribuire al miglioramento della qualità dell'aria in adempimento degli obblighi normativi sopra richiamati, nonché in attuazione della DGRV 238/2021;

In attuazione di quanto previsto dall'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in merito ai poteri del sindaco;

ORDINA

che dal 1° ottobre 2024 fino al 30 aprile 2025, nel territorio comunale siano vigenti le seguenti limitazioni e obblighi:

1) LIVELLO VERDE

- a) divieto di circolazione in tutto il territorio comunale, ad esclusione della seguente viabilità evidenziata nella planimetria allegata e facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato A):
- comparto viario della zona industriale;
 - tratti delle strade statali, regionali e provinciali che attraversano il territorio comunale;
 - tratto di circonvallazione del centro storico costituito dalle seguenti vie: Circonvallazione, Marconi, J. da Corte;
 - vie: Carrarese, A. Valerio, B.go Padova, Scardovara, Paolo VI, Davila, Piave, Provinciale, San Rocco, Tevo, San Pio X, B.go Rossi, Vivaldi, Rusteghello, Mazzini (tratto compreso tra via Marconi e viale Europa), Vittorio Veneto (tratto compreso tra via L. Da Vinci e via Polonia), Fiumazzo;
 - nei giorni **da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30**, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate all'allegato C) che fa parte integrante della presente disposizione, delle seguenti categorie di veicoli privati:
 - autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) **Euro 0 e 1**;
 - autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) **Euro 0 e 1**;
 - autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) **Euro 0, 1 e 2**;
 - autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) **Euro 0, 1, e 2**;
 - **motoveicoli e ciclomotori categoria "L" Euro 0**;

Sono fatte salve le disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) di cui all'Ordinanza 108/2017;

- b) divieto per i seguenti veicoli di sostare a motore "a combustione interna" acceso:
- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - veicoli di categoria "N" durante le fasi di carico/scarico merci;
 - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
 - autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
- c) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- d) limite di 19°C, con tolleranza di 2°C, per le temperature medie delle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a due stelle compresi**);
- f) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a **pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato

X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

- g) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (**direttiva nitrati**), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:
- la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
 - l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui è consentito e obbligo di interrimento entro le 24 ore, preferendo l'interrimento immediato;
- h) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- i) svolgimento delle "domeniche ecologiche" all'interno dei Settori 1, 3, 4 e 6 di cui all'Ordinanza n. 108/2017 evidenziati nella planimetria allegata e facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato B), secondo il calendario approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 26/09/2024 tutte le domeniche con i seguenti orari:
- 6 ottobre 2024 dalle 15,00 alle 21,30;
 - dal 13 ottobre 2024 al 30 marzo 2025 dalle 15,00 alle 20,00; la seconda domenica del mese dalle ore 06,00 alle ore 20,00;
 - dal 6 al 27 aprile 2025 dalle 15,00 alle 21,30; la seconda domenica del mese dalle ore 06,00 alle ore 21,30;

La circolazione nei Settori sopra indicati è consentita alle categorie di veicoli indicate nella parte IV della medesima Ordinanza n. 108/2017;

2) primo livello Allerta – LIVELLO ARANCIO

ai precedenti divieti del LIVELLO VERDE si aggiungono i seguenti obblighi:

- a) divieto di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (**divieto utilizzo fino a tre stelle compresi**);
- b) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- c) **limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- d) divieto per tutti i veicoli di sostare **a motore "a combustione interna" acceso**;
- e) divieto di **spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (**per il periodo dal 01/10/2024 al 15/04/2025**);

- f) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- g) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- h) **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- i) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- j) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

3) secondo livello Allerta – LIVELLO ROSSO

ai precedenti divieti del LIVELLO ARANCIO si aggiungono i seguenti obblighi:

- a) **lavaggio strade**, solo con temperature maggiori di 3° C;

INFORMA

- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di primo e secondo livello Allerta è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Il lunedì, mercoledì e venerdì sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell'aria sui giorni antecedenti. Al raggiungimento dei livelli di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo. In particolare, se nelle giornate di controllo di lunedì, mercoledì e venerdì l'analisi da parte di ARPAV porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancione e da arancione a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo. Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancione o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì, mercoledì e venerdì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:
 - la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
 - si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo;

- il rientro al livello verde ha effetto dal giorno successivo a quello di controllo;
- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di ALLERTA è previsto a seguito di verifica, da parte di Arpav, dei dati di qualità dell'aria nella zona di riferimento e delle condizioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti, comunicate al Comune;
- che il cittadino verrà avvisato, a seguito della comunicazione di ARPAV ricevuta dal Comune, dell'attivazione dei vari livelli mediante pubblicazione di avviso sul portale comunale www.comune.piovedisacco.pd.it, ed eventuali altri strumenti informativi, al fine di adeguarsi alle misure previste dal presente atto;
- che con la sottoscrizione dell'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano da parte della Regione Veneto, sono state disciplinate le disposizioni inerenti:
 - obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore ai 35 kW, oltre a rispettare le condizioni previste all'allegato X, parte II, sez. 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
 - divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle", secondo la classificazione introdotta con Decreto n. 186 del 7/11/2017;

RICORDA

alle attività agricole di applicare le pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili, quali la copertura delle strutture di stoccaggio liquami, e di applicare comunque durante tutto l'anno le corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto di applicazione dei fertilizzanti.

INVITA

- a) il cittadino a verificare la classe di generazione emissiva del proprio generatore di calore a biomassa legnosa, facendo riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultando il proprio installatore;
- b) i titolari/gestori di attività commerciali e assimilabili (negozi, magazzini di vendita, supermercati ed esposizioni) a tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali per diminuire la necessità di riscaldamento degli stessi;

AVVISA

- a) contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio;
- b) chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, ovvero effettua sosta operativa/carico scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art.7 comma 1 lettera B) e dall'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285. In caso di reiterazione della

violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;

- c) salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000.

La presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio on line ed entri in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, con adeguata pubblicizzazione nel sito istituzionale dell'Ente;
- sia notificata alle autorità di sicurezza per il controllo:
 - al Comando di Polizia Locale;
 - al Comando dei Carabinieri della Stazione di Piove di Sacco;
- sia trasmessa per conoscenza:
 - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - al Distaccamento Polizia Stradale Piove di Sacco;
 - al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova;
 - all'Amministrazione Provinciale di Padova;
 - Direzione Ambiente – Regione del Veneto;
 - alle principali associazioni di categoria presso la sede di zona.

Il Responsabile del Procedimento: Gleda Badan

Il Sindaco
Lucia Pizzo

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*